

# **CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO**

**(ai sensi dell'art 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)**

## **TRA**

L'Istituto Dedalus, Scuola di specializzazione in psicoterapia, con sede legale in Roma, via Tuscolana 55 - 00182 C.F./ P.IVA 04438231005 in persona del Presidente e Rappresentante Legale Dott. Francesco Colacicco, nato a Roma il 21/12/1953

## **E**

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari con sede legale in Cagliari, Ospedale Marino Viale Lungomare Poetto n. 12 - C.F. e P.IVA n. 03990560926 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentata dal Direttore Generale Dr. Marcello Tidore, nato a Nuoro il 13/07/1978, domiciliato per la carica e ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima

## **PREMESSO CHE**

- L'Istituto Dedalus è stato formalmente riconosciuto dal MIUR con D.M. del 2/8/2007 pubblicato sulla G.U. n.189 del 16/8/ 2007, come "idonea" ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia;
- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i.<sup>1</sup> prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa e il numero massimo degli allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

---

<sup>1</sup> Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.

## **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **ART.1**

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche le funzioni di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 5 per ciascun anno di tirocinio, per lo svolgimento di un monte ore da 100 a 400 ore annue di tirocinio, compatibilmente con la disponibilità di tutor aziendali, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi ed i tutor della struttura ospitante, a seguito di autorizzazione formale dell'Ufficio preposto.

I tirocinanti potranno essere accolti presso le seguenti strutture: Dipartimenti Salute Mentale e Dipendenze, Dipartimenti di Prevenzione, Distretti, Presidi Ospedalieri della ASSL n. 8 di Cagliari.

### **ART.2**

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

### **ART.3**

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;

durante lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale;

per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, ect.), con specifica finalizzazione dell'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

### **ART.4**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i, dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018 sul trattamento dei dati personali.

## **ART.5**

L'Istituto Dedalus assicura i tirocinanti, tramite polizza infortuni contro eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

La copertura assicurativa dovrà comprendere anche le attività svolte dai tirocinanti al di fuori dell'Azienda/Ente ma rientranti nel progetto formativo.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente all'Istituto.

## **ART.6**

Le parti contraenti si impegnano ad assolvere tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

## **Art. 7**

In conformità al Regolamento UE 679/2016, il soggetto promotore ed il soggetto ospitante, assumono l'impegno a trattare i dati personali che verranno fra di essi reciprocamente comunicati nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, per le sole finalità indicate nella stessa ed in modo strumentale all'espletamento della convenzione medesima, nonché per adempiere esclusivamente ad obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni caso con modalità tanto manuali quanto automatizzate rispettose dei principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare comunque la riservatezza e i diritti degli interessati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, secondo le prescrizioni del Regolamento UE.

## **Art. 8**

La Convenzione avrà validità di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e si intenderà tacitamente rinnovata, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza, mediante posta elettronica certificata.

## **Art. 9**

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

## **Art. 10**

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa II parte seconda del DPR n. 131 26/04/1986, e le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 10-bis del D.L. n. 41 del 22.03.2021, convertito con modificazioni nella Legge n. 69 del 21.05.2021.

## **Art. 11**

La presente convenzione è redatta in forma digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura approvazione conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, approvato e sottoscritto

ASSL n. 8 Cagliari  
Il Direttore Generale  
Dr. Marcello Tidore

Istituto Dedalus  
Il Rappresentante Legale  
Dr. Francesco Colacicco